

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA



COMUNICATO STAMPA

c.a. redazione sportiva



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dai sostituti avv.ti Domenico Carone, Vito Mancini, Salvatore Stella, Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli avv.ti Gaetano Anaclerio, Salvatore Catalano, Roberto Lopelli, Marco Palmieri e Roberto Tartaro, nella riunione del 16 Gennaio 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza C11

GARE DEL 7/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/ 1/2024 A. TOMA MAGLIE - SOCCER MASSAFRA 1963

Il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

Con preannuncio via pec, seguito da tempestivo ricorso, la società ASDMASSAFRA adiva questo G.S.T. evidenziando di non aver potuto disputare la gara in oggetto, a causa dell'avaria al mezzo di trasporto della propria squadra, dell'impossibilità di reperire un mezzo alternativo per raggiungere in tempo utile l'impianto ubicato nella città di OTRANTO.

L'istante concludeva chiedendo la declaratoria di causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. e, quindi, il recupero della gara in oggetto.

La resistente trasmetteva proprie deduzioni a mezzo pec del 11.1.24, ritualmente inviate alla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, ostandovi l'assenza di prove certe degli eventi dedotti dalla ricorrente, e la vittoria della gara in proprio favore con l'addebito a carico della ricorrente dell'indennizzo per il mancato incasso.

Le parti con pec del 15.1.24 trasmettevano ulteriori deduzioni, insistendo nelle rispettive richieste

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le seguenti motivazioni.

Nella fattispecie, la ricorrente ha fornito il verbale della dichiarazione sporta dal proprio dirigente al Commissariato di Grottaglie alle ore 11,45, rilievi fotografici di un autobus fermo all'interno di un'area di servizio ed una dichiarazione con timbro della società di noleggio del mezzo, che non avrebbe trovato un veicolo alternativo ed un meccanico, trattandosi di giorno festivo.

Tuttavia, agli atti non vi è alcun intervento di autorità sul luogo dell'evento che certifichi l'avaria, la presenza del mezzo e degli atleti, poichè l'autorità ha semplicemente recepito la dichiarazione della parte ma non ha accertato l'evento ed i soggetti coinvolti.

La stessa dichiarazione della società di noleggio del veicolo è generica, non indica nel dettaglio l'ora dell'evento, i soggetti effettivamente interpellati per reperire mezzi alternativi o un soccorso stradale che, a quanto consta, è un servizio attivo anche nei giorni festivi.

Quanto alle memorie trasmesse dalle parti in data 15.1.24 non sono utilizzabili ai fini del decidere perché depositate tardivamente rispetto al termine perentorio a ritroso previsto dall'art. 67 del C.G.S., scaduto il 12.1.24 ossia il primo giorno feriale non festivo antecedente la scadenza (cfr. Corte Federale di Appello decisione n. 33 del 05/11/2021).

Tanto premesso, visti ed applicati gli artt. 53 NOIF e 10 CGS

D E L I B E R A

- di rigettare il ricorso proposto dall'ASD SOCCER MASSAFRA, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa ricorso;

per l'effetto

- di comminare a carico della società ASD SOCCER MASSAFRA:

- 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore dell'ASD TOMA MAGLIE;
- 2) la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 3) l'ammenda di € 300,00 per prima rinuncia;
- 4) l'ammenda di € 400,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SOCCER MASSAFRA 1963
Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

SOCCER MASSAFRA 1963 - 1
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 400,00 SOCCER MASSAFRA 1963
Vedi delibera.

Euro 300,00 SOCCER MASSAFRA 1963
Vedi delibera.

GARE DEL 14/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/ 1/2024 SOCCER MASSAFRA 1963 - OSTUNI 1945

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società ASD OSTUNI 1945, con PEC del 12/01/2024, comunicava la rinuncia alla gara in oggetto;
visti ed applicati gli artt. 53 NOIF E 10 CGS

D E L I B E R A

di comminare alla società ASD OSTUNI 1945:

- 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963;
- 2) la penalizzazione di un punto in classifica;
- 3) l'ammenda di € 600,00 per 2^a rinuncia;
- 4) l'ammenda di € 400,00 a titolo di mancato incasso.

Manda al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

OSTUNI 1945
Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

OSTUNI 1945 -1
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 600,00 OSTUNI 1945
Vedi delibera.

Euro 500,00 VIRTUS MOLA CALCIO
Durante tutta la gara propri sostenitori colpivano uno degli assistenti arbitrali con numerosi sputi alla schiena ed alcuni dei in pieno viso.

Euro 400,00 OSTUNI 1945
Vedi delibera.

Euro 200,00 FOGGIA INCEDIT
Propri sostenitori a fine gara sputavano all'indirizzo dei tesserati avversari che rientravano negli spogliatoi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 3/2024

BRUNETTA LORENZO (BORGOROSSO MOLFETTA)
Proferiva all'indirizzo del Direttore di gara frasi irrispettose 8art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

CENTRONE ANTONIO (BORGOROSSO MOLFETTA)
Proferiva all'indirizzo del Direttore di gara frasi irrispettose 8art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

GADALETA MICHELE (BORGOROSSO MOLFETTA)
Proferiva all'indirizzo del Direttore di gara frasi irrispettose 8art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

CORTOPASSO MASSIMO (FOGGIA INCEDIT)
Proferiva all'indirizzo del Direttore di gara frasi irrispettose 8art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2024

SILLETTI MARIO (VIRTUS MOLA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TIGRE DAVIDE (FOGGIA INCEDIT)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVA COSIMO (UGENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIRDIS TIAGO EMANUEL	(CALCIO S.PIETRO VERNOTICO)	PARTIPILO DAMIANO	(GINOSA)
DAIELLO ROCCO	(MANDURIA SPORT)	MENICOZZO MICHELE	(SAN MARCO)
PISTILLO MATTEO	(SAN SEVERO CALCIO 1922)	RUOTOLO GIANLUCA	(SAN SEVERO CALCIO 1922)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FEDE FABIO (GINOSA)

A fine gara rincorreva un calciatore avversario fino all'ingresso degli spogliatoi, spingendolo ripetutamente e indirizzando nei suoi confronti diversi sputi che lo colpivano.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ALMEYRA VENA LEANDRO DAM (ATLETICO RACALE)

A fine gara, dopo aver proferito frasi offensive nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, lo colpiva con un forte schiaffo al volto e ne procurava la caduta sul terreno di gioco; successivamente correva verso gli spogliatoi spingendo gli avversari ed un componente della forza pubblica che gli si ponevano davanti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PINTO ALESSANDRO	(GINOSA)	CALO ALBERTO	(NOVOLI)
DELGADO MARTIN IGNACIO	(NOVOLI)	MARASCHIO JACOPO	(VIRTUS MATINO)

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 3/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/12/2023 BITRITTO NORBA - DON UVA CALCIO 1971

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. DON UVA CALCIO 1971, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 23/01/2024 per la decisione del ricorso.

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 VEGIE

Propri sostenitori provocavano l'esplosione di un petardo sugli spalti senza conseguenze; i medesimi lanciavano verso uno degli assistenti arbitrali un oggetto in plastica che sfiorava la sua gamba (1^ RECIDIVA). Durante l'intervallo, nell'area antistante gli spogliatoi, entravano soggetti non identificati, che tenevano condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e venivano allontanati dai Carabinieri.

Euro 300,00 GROTTAGLIE CALCIO

Propri sostenitori durante la gara ed al termine della stessa accendevano fumogeni (2^ RECIDIVA) e provocavano l'esplosione di 2 petardi nel proprio settore senza provocare conseguenze (1^ RECIDIVA); inoltre al termine della gara alcuni dirigenti non indicati in distinta entravano nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale tenendo comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro (vedi referto Commissario di Campo).

Euro 100,00 TAURISANO 1939

Al termine della gara, in prossimità degli spogliatoi, erano presenti soggetti non autorizzati riconducibili alla società.

AMMONIZIONE

CALCIO CEGIE

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

VIGOR TRANI CALCIO

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 3/2024

LOMARTIRE SIMONA (GROTTAGLIE CALCIO)

In qualità di Presidente e sebbene non iscritta in distinta, a fine gara entrava all'interno degli spogliatoi e proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi irrispettose (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 2/2024

ELIA MICHELE (VIRTUS PALESE CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 1/ 2/2024

KRESHPA ALFRIDO (REAL CAROVIGNO)

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2024

DE GIUSEPPE ALESSANDRO (ATLETICO TRICASE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACQUAVIVA PAOLO (SPORTING APRICENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI SERIO VINCENZO (CEDAS AVIO BRINDISI) DELLE FOGLIE MICHELE (FOOTBALL CLUB SANTERAMO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEONINO COSIMO DAMIANO (ATLETICO ACQUAVIVA) SCALONE ALESSANDRO (CALCIO CEGLIE)
PETRELLI GIOVANNI (COPERTINO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DI CANIO SIMONE (LUCERA CALCIO)

Espulso durante la gara, al termine dell'incontro si avvicinava all'Arbitro proferendogli frasi minacciose ed irrispettose; sebbene allontanato dai propri dirigenti, negli spogliatoi impediva l'accesso alla porta d'ingresso dello spogliatoio arbitrale pronunciando nuovamente frasi irrispettose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LO VASTO PASQUALE (LUCERA CALCIO)

A seguito di uno scontro con un tesserato avversario, lo colpiva con violenza con un pallone sul viso arrecandogli dolore.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TANZARIELLO FRANCESCO (REAL CAROVIGNO) CIUFFREDA FRANCESCO PAO (SPORTING APRICENA)
DRAME KEBBA (VEGLIE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TANZELLA GIANMARCO (BITRITTO NORBA) CAMARA SEKOU (CALCIO CEGLIE)
DEL LATTE GIUSEPPE (CANUSIUM CALCIO) CICCARESE MANUELE (COPERTINO CALCIO)
PRETE VITTORIO (TALSANO) MANCO FLAVIO (VIRTUS SAN FERDINANDO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALLARIO VINCENZO (COSMANO SPORT FOGGIA) TELESKA MICHELANGELO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO)
MANCARELLA JACOPO (GALATINA CALCIO) REGNANI SIMONE PIO (REAL CAROVIGNO)
COULIBALY SOKOUMAROU (RINASCITA REFUGEES) CESAREO ANDREA (SPORTING APRICENA)
SOLIDORO UMBERTO (TAURISANO 1939) MINCUZZI DONATO (VIRTUS PALESE CALCIO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 7/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/ 1/2024 HELLAS LATERZA - AUDACE FRAGAGNANO 2020

Il GST esaminato il ricorso pervenuto dalla soc. AUDACE FRAGAGNANO 2020
Visto ed applicato art. 67 comma 6 CGS

FISSA

la riunione del 23/01/2024 per la decisione in merito al reclamo.

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ZOLLINO A.S.D.

Propri sostenitori, accendevano alcuni fumogeni nel settore a loro riservato. (II RECIDIVA)

Euro 50,00 AUDACE CAGNANO

AMMONIZIONE

ATLETICO PESCHICI CALCIO

Assenza FPS.

AUDACE CAGNANO

Assenza acqua calda spogliatoio arbitro e soc. ospite.

REAL PUTIGNANO

Assenza FPS.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 2/2024

CAPUTO MARIO	(CAPO DI LEUCA)	PUCE SALVATORE	(CURSI CALCIO 2018)
DE ANGELIS ALFREDO ANTONI	(GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)	FEUDO ALESSIO	(VIRTUS LECCE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SEMERARO GIANCLAUDIO (SOCCER TEAM FASANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SIMONE ROBERTO	(CAPO DI LEUCA)	PUCE SALVATORE	(CURSI CALCIO 2018)
FANULI FRANCESCO	(VIRTUS SAN PANCRAZIO)		

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 25/ 1/2024

PORTOGHESE MICHELE (POLISPORTIVA NOCI)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2024

FERRARA VINCENZO	(MARACANA SAN SEVERO)	PRIGIGALLO SERGIO	(REAL SANNICANDRO)
------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARA VINCENZO (MARACANA SAN SEVERO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CITTO GIOVANNI	(CAPO DI LEUCA)	MATTIACCI MATTIA JENNARY	(STATTE)
----------------	-----------------	-----------------------------	----------

AMMONIZIONE (II INFR)

LAPOMARDA SANTE

(ATLETICO PESCHICI CALCIO)

DALENA PAOLO

(POLISPORTIVA NOCI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

GAETA OSVALDO (ATLETICO PESCHICI CALCIO)

Al min. 33 del s.t., a seguito di una decisione arbitrale in suo sfavore, con aria minacciosa e di sfida, correva verso il Direttore di gara ed appoggiava la propria faccia su quella dell'Arbitro; lo stesso veniva allontanato da alcuni calciatori ma cercava in ogni modo di arrivare ad un contatto fisico con il Direttore di gara; solo grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra ciò non è avvenuto. Inoltre proferiva, inizialmente, frasi ingiuriose ed offensive; con fatica veniva allontanato del terreno di giuoco ed, oltre a continuare ad inveire nei confronti dell'Arbitro, proferiva frasi gravemente minacciose.

(art. 36 comma 1 lett. B - CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANNICCHIARICO ANDREA (AUDACE FRAGAGNANO 2020)

TRISTANO FRANCESCO (ETRA BARLETTA 2008)

DE VINCENTIS DAVIDE (NUOVA AVETRANA)

TOMMASI DAVIDE (VIRTUS BISCEGLIE)

ASATIANI MIRIANI (AUDACE FRAGAGNANO 2020)

DELLE SITE ALESSIO DONATO (MELPIGNANO)

BLASI PIERANGELO (VERNOLE CALCIO 2017)

FAVONIO JACOPO (GIALLOROSSO ARADEO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALASSO ANDREA (LATIANO)

LAPADULA DONATO (SOCCER TEAM FASANO)

PASTORE MATTEO (VIRTUS LECCE)

STEFANELLI EMANUELE (ZOLLINO A.S.D.)

FRISCO ANDREA (RUFFANO CALCIO)

SEMERARO FRANCESCO (VILLA CASTELLI CALCIO)

ANGELE GIORGIO (VIRTUS SAN PANCRAZIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D'ERRICO ANTONY (ATLETICO PESCHICI CALCIO)

A seguito di un provvedimento tecnico preso dal Direttore di gara, si alzava dalla panchina ed entrando all'interno del terreno di giuoco proferiva frasi ingiuriose ed offensive all'indirizzo dell'Arbitro, nonchè degli organi Federali.

(art. 36 comma 1 lett. A - CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORMIO FRANCESCO (AUDACE BARLETTA 1958)

PETRACHI FRANCESCO (CURSI CALCIO 2018)

COMES GIOVANNI (LATIANO)

AZZARITI PASQUALE (RINASCITA RUTIGLIANESE)

CAFORIO COSIMODAMIANO (AUDACE FRAGAGNANO 2020)

TROVE MATTEO GIOVANNI (CURSI CALCIO 2018)

TAGARELLI EMANUELE (MELPIGNANO)

QUARTA GABRIELE RENATO (ZOLLINO A.S.D.)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 17/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 17/12/2023 REAL RODI GARGANICO - REAL OLIMPIA TERLIZZI

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI proponeva ricorso avverso la gara in oggetto, sostenendo che i propri tesserati non erano riusciti a raggiungere in tempo utile l'impianto sportivo di Rodi Garganico, a causa di un'avaria occorsa all'impianto frenante del proprio mezzo di trasporto.

che a sostegno di quanto dedotto, la ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI ha prodotto Relazione di Servizio dei Carabinieri in Peschici (FG), intervenuti in loco per constatare l'avaria occorsa al mezzo di trasporto della ricorrente;

che la ASD REAL RODI GARGANICO ha prodotto proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del reclamo, poiché sfornito di idonea documentazione giustificativa;

che, nella fattispecie in oggetto, a parere del Giudice Sportivo sussistono le ragioni previste dall'Ordinamento sportivo per la causa di forza maggiore, posto che la documentazione allegata da prova dell'evento.

tanto premesso, visto ed applicato l'art. 55 delle NOIF

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto dalla ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI e per l'effetto demandare al CRP in ordine a quanto di sua competenza per la riprogrammazione della gara non disputata;

di non addebitare la tassa ricorso in considerazione dell'accoglimento dello stesso.

GARA DEL 17/12/2023 BITETTO - VIRTUS CALCIO MESAGNE

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con ricorso tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE proponeva reclamo avverso l'omologazione della gara in oggetto, sostenendo che la controparte ASD BITETTO avrebbe schierato il calciatore MAMUDA ABUBAKAR SADDIQUE (28/10/2001) in posizione irregolare poiché, alla data del 17/12/2023, quest'ultimo non sarebbe stato regolarmente tesserato tra i calciatori della ASD BITETTO;

che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio tesseramenti, è emerso che il calciatore MAMUDA ABUBAKAR SADDIQUE risulta iscritto tra i tesserati della ASD BITETTO a far data dal 19/12/2023 e che, pertanto, lo stesso non era titolato a prendere parte alla gara in oggetto.

Tanto rilevato, visto ed applicato il combinato disposto di cui agli artt. 10 commi 1 e 6 CGS

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE;

di dichiarare il calciatore della ASD BITETTO sig. MAMUDA ABUBAKAR SADDIQUE (28/10/2001) in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; e per l'effetto di comminare alla società ASD BITETTO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE;

di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BITETTO

Vedi delibera.

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 350,00 PRESICCE ACQUARICA

Propri sostenitori durante il corso della gara, lanciavano dagli spalti sul terreno di gioco 4 fumogeni (1°recidiva), e 3 bombe carta.

Euro 100,00 REAL RODI GARGANICO

Propri sostenitori al 52° minuto del secondo tempo lanciavano oggetti in campo all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, senza conseguenze.

AMMONIZIONE

SAN DONACI FOOTBALL CLUB

Spogliatoio arbitro privo di acqua calda.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 2/2024

LICHELLI SALVATORE (PRESICCE ACQUARICA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANNUARIO POTITO RAFFAEL (CASTELLUCCIO DEI SAURI)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 18/ 2/2024

INFANTE FRANCESCO (ATLETICO PALAGIANO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2024

RANIERI VITO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

LIA GIOVANNI

(PRESICCE ACQUARICA)

SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2024

DI GIORGIO VITO (GRUMESE 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIACENZA SABINO (CASTELLUCCIO DEI SAURI)

COLAZZO ILARIO

(REAL NEVIANO)

RUTIGLIANI GIANVITO (REAL OLIMPIA TERLIZZI)

MAGGIO CHRISTIAN LOREN

(VIRTUS CALCIO MESAGNE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LATERZA GIOVANNI	(ARCOBALENO TRIGGIANO)	CUPPONE ALESSANDRO	(CALCIO SOLETO)
STRAFELLA MATTEO	(CALCIO SOLETO)	LEKHAL ADAM	(CASTELLUCCIO DEI SAURI)
FREULI ALEX	(CITTA DI POGGIARDO)	LECCI BRANDON	(CITTA DI POGGIARDO)
BASILE GIOVANNI	(GIOVENTU PALAGIANELLO)	CALEMMA MATTIA	(INVICTUS LAM ACCADEMY)
VIOLA FRANCESCO	(MICHELE BIANCOFIORE)	DETOMASO LUIGI	(NEW TEAM CELLAMARE)
PENTASSUGLIA ANTONIO FRA	(NEW TEAM CELLAMARE)	QUARANTA ALESSANDRO	(PRESICCE ACQUARICA)
BUTTAZZO ALESSANDRO	(SOCCER GREEN SURBO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

QUARANTA ALESSANDRO (PRESICCE ACQUARICA)

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE PALMA CHRISTIAN	(BOVINO CALCIO)	CAPUTO ALESSANDRO	(CALCIO CAROSINO)
VITTOZZI MICHELE	(CASTELLUCCIO DEI SAURI)	DE PASCALIS ANTONIO	(CITTA DI POGGIARDO)
ORLANDO SIMONE	(CITTA DI POGGIARDO)	CASCIARO ROBERTO	(PRESICCE ACQUARICA)
FLORIO ROCCO	(PRESICCE ACQUARICA)	NDIAYE SERIGNE SALIOU	(PRESICCE ACQUARICA)
DELLE FAVE MICHELANGELO	(REAL RODI GARGANICO)	CRISTIANO MICHELE	(REAL ZAPPONETA)
DE MARTINO MARCO	(REAL ZAPPONETA)	MASTROPASQUA MATTEO	(REAL ZAPPONETA)
CAMPOBASSO FRANCESCO GI	(SALENTO SOCCER ACADEMY)	ERROI ANDREA	(SOCCER GREEN SURBO)
GIANNELLI MATTIA	(TRICASE A.S.D.)		

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 16/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/12/2023 SAN SEVERO CALCIO 1922 - GIOVENTU CALCIO SANSEVERO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società Gioventù Calcio San Severo, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società San Severo Calcio 1922, ha adito questo G.S.T. eccependo che due calciatori presenti nella distinta di gara della resistente e, precisamente, i sigg. De Deo Michele e Naqe Kristofor, sono stati impiegati dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbene non tesserati alla data della gara, sulla scorta delle verifiche eseguite dall'istante.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società Gioventù Calcio San Severo sia fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, va richiamato l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 39 delle N.O.I.F., che quale lex specialis così dispone: "L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento".

Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo GST presso l'ufficio tesseramenti del CR Puglia, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ricorrente e dell'elenco dei calciatori consegnato dalla resistente ad inizio gara, è emerso che la soc resistente alla data della gara non aveva effettuato alcuna richiesta di tesseramento dei calciatori indicati; detta richiesta risulta invece completata ad ogni effetto in data 20.12.23, quindi, ben 4 giorni dopo la gara in oggetto.

Per tali motivi entrambi i calciatori De Deo Michele e Naqe Kristofor, erano utilizzabili dal giorno successivo a quello della gara in oggetto e, pertanto, entrambi si trovavano in posizione irregolare.

Per tali motivi, il GST visto ed applicato l'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.

D E L I B E R A

- di dichiarare i calciatori De Deo Michele e Naqè Kristofor in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;
- di accogliere il ricorso proposto dalla società Gioventù Calcio San Severo; per l'effetto
- di comminare a carico della società San Severo Calcio 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 infavore del Gioventù Calcio San Severo;
- di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAN SEVERO CALCIO 1922

Vedi delibera.

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 2/2024

MARROCCO FRANCESCO (ATLETICO RACALE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 2/2024

NARDELLA PAOLO (SAN MARCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PANARESE GIUSEPPE (SALENTO SOCCER ACADEMY)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARATEA GIOVANNI (SAN SEVERO CALCIO 1922)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

TRAVERSA MARTINO (MOLFETTA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

COCO FRANCESCO (SAN MARCO)

SALERNO BENIAMINO (SOCCER TEAM FASANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALBORE NICOLA (ARCOBALENO TRIGGIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARROCCO NICOLO	(ATLETICO RACALE)	MONSELLATO FLAVIO	(ATLETICO RACALE)
PORCELLUZZI POUSSA	(BISCEGLIE S.R.L.)	MASOTINA COSIMO	(CANOSA CALCIO 1948)
DE FRANCO DAVIDE GIOVANNI	(VEGLIE)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEPALMA MICHELE	(ACADEMY GIOVINAZZO)	DE ANGELIS ANDREA	(ARBORIS BELLI 1979)
DIVENERE PIERDONATO	(ARBORIS BELLI 1979)	GIUSTINO IVAN	(ARCOBALENO TRIGGIANO)
PEDONE FABRIZIO	(GROTTE)	PIETRANIELLO SIMONE	(LEVANTE AZZURRO S.R.L.)
DI NOI GABRIELE	(MESAGNE CALCIO 2020)	LASALANDRA PIERLUIGI	(REAL SITI)
SANTORO ANTONIO	(SAN SEVERO CALCIO 1922)	MARCUCCI MATTIA	(SAVA CALCIO)
TURCO ALESSANDRO	(SOCCER MASSAFRA 1963)	PAPAPICCO GIOVANNI	(VIRTUS PALESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FANELLI FRANCESCO (POLIMNIA CALCIO)

(art.36 comma 1 lett.a C.G.S.) A fine gara si avvicinava al direttore di gara urlandogli espressione irrispettosa. Alla notifica dell'espulsione continuava ad urlare contro l'arbitro proferendo espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TOTARO FRANCESCO PIO (POLISPORTIVA NOCI)

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIULITTO GIACOMO	(BORGOROSSO MOLFETTA)	TREMOLIZZO TOMMASO	(CITTA DI OTRANTO)
CAMPANELLA RAFFAELE	(DELFINI JONICI CALCIO)	PRINARI DYLAN	(ETRA BARLETTA 2008)
PUTIGNANO FRANCESCO	(FOOTBALL CLUB SANTERAMO)	SFORZA PIETRO	(LA TORITTESE)
POLIGNANO DAVIDE	(POLISPORTIVA NOCI)	SEMERARO VITO MARIA	(REAL MOTTOLA CALCIO 2019)
PALUMBIERI CARMINE	(SPORTING APRICENA)		

COPPA ITALIA PROMOZIONE C11

GARE DEL 11/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LOPRAINO COSMA (VIRTUS PALESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PENSA MICHELE (CANUSIUM CALCIO)

Proferiva frase irrispettosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRUE SKUPIN FERNANDO BEN (GALATINA CALCIO)
VILLA GABRIELE (TALSANO)

LO VASTO PASQUALE (LUCERA CALCIO)
MOREA MARTINO (VIRTUS PALESE CALCIO)